

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare
Titolo X - Revoca della sentenza di non luogo a procedere

Art. 434 Casi di revoca.

1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza.